

(N. 1186)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1950

Semplificazione delle formalità per la legale costituzione delle società-cooperative, in deroga all'articolo 100 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie.

ONOREVOLI SENATORI. — L'abrogato Codice di commercio disponeva che gli atti costitutivi e gli statuti delle società in accomandita, per azioni e anonime dovevano essere pubblicati: *a*) per esteso nel Bollettino ufficiale delle società per azioni (articolo 95); *b*) per estratto nel Foglio annunci legali della provincia (articolo 94). Dovevano, inoltre, essere affissi nella sala del tribunale, nella sala del Comune, e nei locali della borsa più vicina. Queste disposizioni valevano anche per le società-cooperative, società per le quali le pubblicazioni si facevano senza spesa (articolo 221, 1° comma).

L'articolo 3 del regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito in legge 4 giugno 1931, n. 998, sopprime la pubblicazione degli atti delle cooperative nel Foglio annunci legali della provincia, ma conservò l'obbligo della pubblicazione di essi nel Bollettino ufficiale delle società per azioni, precisando i termini per l'adempimento di questo obbligo e le sanzioni nel caso di inosservanza.

Successivamente il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134, stabilì:

1° che gli atti delle società cooperative dovevano essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni non per esteso ma per estratto, con l'indicazione della data del deposito e della omologazione nonchè della trascrizione nei registri di cancelleria del tribunale;

2° che era abolito l'obbligo delle affissioni nelle sale del tribunale, del comune e della borsa.

Dopo questo provvedimento legislativo, sul Bollettino ufficiale delle società per azioni si pubblicò soltanto un riassunto dell'atto costitutivo e dello statuto, sicchè tale pubblicazione perdette ogni portata pratica per i terzi i quali, se avevano bisogno di notizie precise sull'ordinamento delle società, dovevano rivolgersi alla cancelleria del tribunale presso la quale gli atti erano depositati per intero con tutti gli annessi.

Il nuovo Codice civile, tenendo evidentemente conto di tutto ciò, ha eliminato la pubblicazione degli atti e fatti relativi alle società ed ha prescritto il deposito di essi presso l'ufficio

del registro delle imprese, facendo obbligo della iscrizione in questo.

Ma poichè all'entrata in vigore del nuovo Codice tale registro non era ancora istituito, l'articolo 100 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie stabilisce: a) che, fino all'attuazione del detto registro, gli atti ed i fatti relativi alle società per le quali il Codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti all'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale ed alle altre forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori, secondo le modalità stabilite dalle medesime; b) che per gli atti per i quali le leggi anteriori prescrivono, oltre l'iscrizione nel registro di cancelleria; la pubblicazione nel Foglio annunci legali della provincia, gli effetti della iscrizione nel registro delle imprese decorrono dalla data di questa pubblicazione.

Questa ultima disposizione, non sembra possa trovare applicazione per le società cooperative, perchè per l'articolo 3 della citata legge 4 giugno 1931, n. 998, esse non hanno l'obbligo di tale pubblicazione.

In base alle suddette disposizioni, le società cooperative, allo stato attuale della legislazione, hanno l'obbligo, fino all'attuazione del registro delle imprese, di depositare gli atti sociali soggetti a pubblicazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.

Ora, a parte il fatto che il detto Bollettino per ragioni di bilancio, non è da tempo più regolarmente pubblicato, la pubblicazione degli atti delle società cooperative nel Bollettino ufficiale della società per azioni si è dimostrata tanto poco efficace che si ritiene rispondente agli interessi dei soci e dei terzi di abolirla sostituendo alla iscrizione degli atti suddetti nel registro delle imprese, *la sola iscrizione nei registri di cancelleria*. Tale scopo si propone la presente proposta di legge.

* * *

Nell'articolo 1 si dispone che, fino all'attuazione del registro delle imprese, gli atti ed i fatti relativi alle società cooperative, per i quali il Codice civile stabilisce la iscrizione in detto registro, in deroga a quanto stabilisce

l'articolo 100 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, sono soggetti alla sola iscrizione nei registri di cancelleria presso il Tribunale e che è esclusa ogni altra forma di pubblicità. In conseguenza l'iscrizione della Cooperativa nel registro di cancelleria produce *da sola* gli effetti della iscrizione nel registro delle imprese senza bisogno di ulteriori pubblicazioni nè nel Foglio degli annunci legali nè nel Bollettino.

L'articolo 2 dispone che gli atti delle cooperative, pur non essendo più soggetti alla pubblicazione nel Bollettino entro 30 giorni dell'avvenuta iscrizione nel registro di cancelleria, a cura delle cooperative interessate debbono essere inviati in copia al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, per dar ad esso modo di compilare e tenere aggiornato lo schedario generale della cooperazione istituito con l'articolo 15 della legge 14 dicembre 1947, n. 1577, e formare a tenere aggiornato un archivio completo degli atti delle società cooperative.

Per essere in grado di provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, le cooperative dovranno presentare alla cancelleria del tribunale 8 copie degli atti che debbono essere iscritti nel registro di cancelleria. Di queste otto copie: una resterà all'ufficio di cancelleria per il suo archivio; una sarà trasmessa a cura della cooperativa al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale: le altre 6 copie con l'annotazione dell'avvenuta iscrizione nel registro di cancelleria, saranno restituite alla cooperativa perchè questa, dopo di averne trattenua una per sè, possa depositare le altre rispettivamente una alla Prefettura per l'iscrizione nei registri prefettizi, una alla Camera di commercio, una all'Ufficio delle imposte dirette, una all'Ufficio del registro e una all'Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce.

Le cooperative, le quali non siano soggette all'imposta di negoziazione, in quanto le quote e azioni per espressa disposizione inserita nell'atto costitutivo non siano trasferibili con effetto verso la società, saranno tenute a depositare all'Ufficio del registro soltanto copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto nonchè delle eventuali successive modificazioni di essi. Non saranno invece tenute a presentare

le copie del bilancio. Quando, invece, la cooperativa sia soggetta all'imposta di negoziazione, essa deve rimettere all'Ufficio del registro anche il bilancio ed i relativi allegati in duplice copia.

L'articolo 3 riproduce, precisandone la portata, l'articolo 16 del decreto legislativo 14 dicembre n. 1577; eliminando il dubbio cui ha dato luogo il primo comma.

L'articolo 3, in definitiva, precisa che per le cooperative iscritte nei registri prefettizi il certificato d'iscrizione in essi è sufficiente a tutti gli effetti e quindi anche ai fini del godimento dei benefici tributari. Per i consorzi, invece, e per gli enti cooperativi iscritti soltanto nello schedario generale sarà sufficiente il solo certificato o attestato di iscrizione in detto schedario.

Resta ferma naturalmente la disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 13 marzo 1950, n. 114, che regola gli effetti della mancata presentazione della domanda di iscrizione nei registri prefettizi o nello schedario generale.

L'articolo 5 precisa che la legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'articolo 4 dispone per le cooperative preesistenti iscritte già nei registri di cancelleria, gli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese previsto dal Codice civile, decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, quando le cooperative non abbiano già provveduto alle altre forme di pubblicazioni previste dalle leggi anteriori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino all'attuazione del registro imprese previsto dal Codice civile, gli atti e i fatti relativi alle società cooperative, per i quali il codice civile stabilisce l'iscrizione in detto registro, sono soggetti alla sola iscrizione nel registro di cancelleria presso il tribunale. È abolita ogni altra forma di pubblicità.

Gli effetti dell'iscrizione nel registro imprese decorrono dalla data di iscrizione nel registro di cancelleria.

Art. 2.

Le società cooperative hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una copia degli atti iscritti non oltre trenta giorni dall'iscrizione, con l'attestato del cancelliere dal quale risultino gli estremi di questa.

Art. 3.

L'iscrizione nei registri prefettizi oppure nello schedario generale della cooperazione

implica il riconoscimento giuridico degli enti di cui alla lettera b) degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

La mancanza di iscrizione nei registri o nello schedario di cui al comma precedente degli enti menzionati nel predetto decreto legislativo per i quali l'iscrizione è obbligatoria esclude gli enti medesimi da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta dal detto decreto o da altre leggi.

Art. 4.

Per le società cooperative iscritte nei registri di cancelleria alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti di cui all'articolo 1, decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, quando non abbiano provveduto alle forme di pubblicità prescritte dalle leggi anteriori al Codice civile.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica Italiana.